



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 6

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N. 2 DEL 09-01-2020

Ufficio: RAGIONERIA

**Oggetto: ACCOGLIMENTO ISTANZA RATEIZZAZIONE AVVISI DI
ACCERTAMENTO IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA N.
87/88/89 DEL 21/10/2019**

L'anno duemilaventi addì nove del mese di gennaio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mignini Germano

Visti gli avvisi di accertamento IMU n. 87 (prot. n. 10404), n. 88 (prot. n. 10475), n. 89 (prot. n. 10504), emessi in data 21/10/2019 e notificati in data 09/12/2019 (n. 87) e 16/12/2019 (n. 88 e 89), relativi alle annualità 2015/2016/2017 per un importo totale di Euro 2.180,00;

Vista l'istanza presentata in data 27/12/2019, ns. prot. n. 11190 del 27/12/2019, volta ad ottenere la massima rateazione prevista in quanto le condizioni economiche del contribuente non consentono il pagamento in un'unica soluzione entro i termini di legge;

Preso atto dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 20/05/2011, in cui al comma 5, è previsto che su richiesta del contribuente, a causa di temporanea difficoltà, possono essere consentite rateizzazioni delle entrate e sanzioni di qualsiasi genere anche se iscritte a ruolo con un massimo di 16 rate mensili per gli importi da € 2.001,00 a € 3.000,00;

Dato atto, altresì, che l'art. 24 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali al comma 13 prevede che *“Il funzionario responsabile del tributo in situazioni di assoluta necessità e difficoltà del contribuente, debitamente accertata attraverso l'acquisizione di idonea documentazione, può concedere la rateizzazione del credito per un numero di rate superiori a quelle indicate al comma 5 del presente articolo, chiedendo, se del caso, idonea garanzia”*;

Rilevato che sussistono le condizioni previste per poter beneficiare della rateazione degli importi dovuti a seguito della notifica dell'avviso di accertamento in oggetto;

Ritenuto, in considerazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di poter concedere una rateazione in n. 16 rate mensili del debito tributario derivante dagli avvisi di accertamento IMU n. 87 (prot. n. 10404), n. 88 (prot. n. 10475), n. 89 (prot. n. 10504).

Atteso infine che l'art. 24 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali al comma 9 prevede che le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese, e al comma 8 prevede che in caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza il contribuente è diffidato a provvedere nel termine di giorni 15. Decorso inutilmente tale termine il contribuente decade dal beneficio della rateazione, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e il carico non può più essere rateizzato;

Visti gli atti d'ufficio e la documentazione prodotta dal contribuente;

Visto l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'Imposta Municipale Propria;

Visto l'articolo 1, commi 682-704, della Legge n. 147/2013;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/09/2014;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20/05/2011;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 108 del 26/09/2014 con la quale veniva designato funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale Propria il Dott. Germano Mignini;

DETERMINA

1) di concedere, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, la rateizzazione degli avvisi di accertamento IMU n. 87 (prot. n. 10404), n. 88 (prot. n. 10475), n. 89 (prot. n. 10504), emessi in data 21/10/2019 e notificati in data 09/12/2019 (n. 87) e 16/12/2019 (n. 88 e 89), relativi alle annualità 2015/2016/2017 per un importo totale di Euro 2.180,00, in n. 16 rate con scadenza mensile, comprensive degli interessi legali, alle scadenze e per gli importi di seguito indicati:

<i>Importo debito</i>	€ 2.180,00
<i>Decorrenza interessi</i>	14/02/2020
<i>Tasso legale</i>	Tasso legale 2020 0,05%

Rate	Debito residuo	Interessi	Quota capitale	Importo Rata	Scadenza
1^ rata	€ 2.180,00	tasso legale 2020	€ 136,00	€ 136,00	18/02/2020
2^ rata	€ 2.044,00	tasso legale 2020	€ 136,00	€ 136,00	19/03/2020
3^ rata	€ 1.908,00	tasso legale 2020	€ 136,00	€ 136,00	18/04/2020
4^ rata	€ 1.772,00	tasso legale 2020	€ 136,00	€ 136,01	18/05/2020
5^ rata	€ 1.636,00	tasso legale 2020	€ 136,00	€ 136,02	17/06/2020
6^ rata	€ 1.500,00	tasso legale 2020	€ 136,00	€ 136,02	17/07/2020
7^ rata	€ 1.364,00	tasso legale 2020	€ 136,00	€ 136,02	17/08/2020
8^ rata	€ 1.228,00	tasso legale 2020	€ 136,00	€ 136,02	15/09/2020
9^ rata	€ 1.092,00	tasso legale 2020	€ 136,00	€ 136,02	15/10/2020
10^ rata	€ 956,00	tasso legale 2020	€ 136,00	€ 136,03	14/11/2020
11^ rata	€ 820,00	tasso legale 2020	€ 136,00	€ 136,03	14/12/2020
12^ rata	€ 684,00	tasso legale 2020	€ 136,00	€ 136,04	13/01/2021
13^ rata	€ 548,00	tasso legale 2020	€ 136,00	€ 136,04	12/02/2021
14^ rata	€ 412,00	tasso legale 2020	€ 136,00	€ 136,04	14/03/2021
15^ rata	€ 276,00	tasso legale 2020	€ 136,00	€ 136,04	13/04/2021
16^ rata	€ 140,00	tasso legale 2020	€ 140,00	€ 140,05	13/05/2021
TOTALE			€ 2.180,00		

2) di dare atto che il pagamento delle rate suddette avvenga mediante Modello F24;

3) di dare atto che, in caso di omesso pagamento di una sola rata il contribuente è diffidato a provvedere nel termine di giorni 15; decorso inutilmente tale termine, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e l'intero ammontare sarà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione ed il carico non potrà più essere rateizzato;

4) di notificare il suddetto provvedimento al contribuente oggetto di accertamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Germano Mignini

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)